



TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

Nella **procedura del piano del consumatore N. 4/2022 R.G.P.C.**

Esaminato il ricorso per la **procedura di omologazione del piano del consumatore**, iscritto al n. 4/2022, depositato da CASTROGIOVANNI FORTUNATO (C.F. CSTFTN70A30E536W), ex artt. 12-bis L. 3/2012, in data 06/06/2022;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 7 L. 3/2012;

considerato che: a) è stato proposto piano del consumatore; b) la documentazione di cui agli artt. 7 e 9 è completa; c) è presente relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. 3/12 da parte dell'OCC nominato;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Carrara;

rilevato che il ricorrente è un "consumatore" ex art. 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale, e che versa in uno stato di sovraindebitamento;

rilevato che non sussistono in capo al ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 L. 3/2012, in quanto lo stesso debitore: non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge; non risulta aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

rilevato che l'OCC ha concluso attestando la completezza e la veridicità della documentazione in atti, ritenendola sufficiente: a consentire la corretta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell'istante e del suo nucleo familiare; ad accertare che, allo stato, non emergono atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio e che sussiste la meritevolezza del debitore ad accedere al piano, rispondente ai requisiti di legge;

ritenuto, pertanto, che occorra fissare l'udienza per discutere dell'omologazione del piano;

rilevato che nel ricorso non sono state indicate specifiche procedure esecutive pendenti delle quali chiedere la sospensione ex art. 12-bis comma 2 L. 3/2012 e che, viceversa, la possibilità di disporre l'inibizione di ogni procedura esecutiva è prevista dalla legge con



riguardo al solo accordo di composizione della crisi e non con riguardo al piano del consumatore;

riservata ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio tra le parti;

visto l'art. 221, comma 7, del DL. 34/2020 convertito con modificazioni con L. 77/2020, il cui termine deve ritenersi prorogato al 31/12/2022 dal D.L. 228/2021; invero la correlazione tra il primo e il secondo periodo dell'art. 23, comma 1., D.L. 137/2020 induce a ritenere che l'attività giurisdizionale, nella vigenza della emergenza epidemiologica, prosegua in ossequio alle disposizioni processuali di cui all'art. 221, ove non derogate, con estensione del relativo ambito di cogenza temporale sino al 31/12/2022;

ritenuto opportuno, alla luce della proroga dello stato di emergenza e delle disposizioni adottate da ultimo con D.L. 137 del 28/10/2020, celebrare l'udienza da remoto con le modalità di seguito indicate;

atteso che per la suddetta udienza non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dall'esperto stimatore e dal custode giudiziario (questi ultimi ausiliari del giudice);

ritenuto, pertanto, di applicare le modalità di svolgimento delle udienze di cui all'art. 221 D.L. cit. (svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto) con riferimento ai difensori e all'ausiliario (con la precisazione che la parte costituita può partecipare dalla medesima postazione da cui si collega il difensore);

rilevato che è fatta salva per le parti ammesse a presenziare all'udienza senza necessaria difesa tecnica (i debitori ed i comproprietari non esecutati) di partecipare all'udienza da remoto, semplicemente accedendo all'aula virtuale di questo G.D. tramite link in questo provvedimento;

valutata l'opportunità di adattare il disposto del citato comma 7 dell'art. 221 D.L. 34/2020 al rinnovato assetto emergenziale, quale desumibile dal contenuto del DPCM 25/10/2020 e dal D.L. 137/2020, assegnando alle parti un termine di sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per rappresentare, tramite apposita nota da depositare in PCT, il proprio dissenso in ordine alla precitata modalità di trattazione dell'udienza;

P.Q.M.

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli artt. 10, 12 e 12-bis L. 3/2012;

1. **FISSA dinanzi a sé, per l'udienza del giorno 27/07/2022 ore 09:00, parte ricorrente e i creditori, per la decisione sull'omologazione del piano del consumatore;**
2. **DISPONE** che l'udienza fissata si svolga con le modalità di cui in parte motiva;
3. **ASSEGNA** alle parti termine di 7 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per esprimere il proprio eventuale motivato dissenso in ordine alla modalità di trattazione da remoto come sopra descritta, mediante deposito di note in PCT (quanto alle parti costituite con difensore) e in cancelleria (quanto alle parti non costituite);



4. **AVVISA** altresì le parti, eventualmente non costituite con difensore, che potranno partecipare all'udienza accedendo all'aula virtuale del G.D. tramite il link sotto riportato;
5. **AVVISA** che, previa verifica della regolare comunicazione di questo decreto a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
6. **PRECISA** che l'udienza si svolgerà mediante collegamento telematico con il programma Microsoft teams: i legali delle parti, le parti non costituite che non intendano presenziare personalmente e l'ausiliario parteciperanno all'udienza mediante collegamento alla "stanza virtuale" utilizzata da questo giudice utilizzando il seguente link:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

[Click here to join the meeting](#)

[Learn More](#)

Si sottolinea la necessità che i partecipanti all'udienza utilizzino un dispositivo (personal computer, tablet, smartphone) munito di telecamera, microfono e casse acustiche.

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) Cliccare sul link sopra indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato o digitarlo nell'apposita finestra del browser ove non sia interattivo;
- 2) Nel caso l'applicazione non sia installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows";
 - b) Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare il browser Google Chrome)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

- 3) Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), sarà possibile accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo Immetti il nome, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) Cliccando su "Partecipa ora" il partecipante viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

7. **INVITA** i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;

8. **MANDA** alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto";



9. **ONERA l'OCC** a darne comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 12-bis L. 3/2012, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata;
10. **MANDA la Cancelleria** per la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale.
11. **MANDA la Cancelleria** per gli adempimenti di competenza.

Massa, 14/06/2022

Il Giudice delegato
D.ssa Elisa Pinna

